

Bruxelles, 22 maggio 2025
(OR. en)

8872/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0123(NLE)

LIMITE

CORLX 461
CFSP/PESC 688
RELEX 564
MAMA 90
COARM 92
FIN 508

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione
in Siria

REGOLAMENTO (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012,
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 2013/255/PESC
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria¹⁺,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di
sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L, ..., ELI:

⁺ GU: inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione di cui al
documento ST 8869/25 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012², concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC³ a seguito dell'adozione delle conclusioni in cui aveva condannato la violenza e le gravi e sistematiche violazioni diffuse dei diritti umani in Siria.
- (2) Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1510⁴, che ha prorogato fino al 1° giugno 2025 le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC.
- (3) In seguito alla caduta del regime di al-Assad in Siria, avvenuta il 24 febbraio 2025, il Consiglio ha allentato alcune misure restrittive imposte dall'Unione in considerazione della situazione in Siria, al fine di agevolare l'impegno con il paese, la sua popolazione e le sue imprese nei settori dell'energia, dei trasporti e della ricostruzione nonché di agevolare le relative operazioni finanziarie e bancarie. Lo stesso giorno il Consiglio ha rilasciato una dichiarazione in cui si ribadiva l'opportunità di mantenere gli elenchi relativi al regime di al-Assad e ai settori delle armi chimiche e del traffico illecito di stupefacenti.
- (4) Il 20 maggio 2025 il Consiglio ha annunciato la decisione politica di revocare le sue sanzioni economiche nei confronti della Siria, per aiutare il popolo siriano a riunirsi e ricostruire una Siria nuova, inclusiva, pluralistica e pacifica, libera da dannose ingerenze straniere.

² Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj>).

³ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, p. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>).

⁴ Decisione (PESC) 2024/1510 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2024/1510, 28.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1510/oj>).

- (5) Su tale base, il Consiglio ritiene che tutte le misure restrittive settoriali, tranne quelle basate su motivi di sicurezza, debbano essere revocate.
- (6) Sulla scorta di un riesame della decisione 2013/255/PESC e delle determinazioni assunte in tale contesto, il ... il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/...⁺, che proroga fino al 1° giugno 2026 alcune misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC.
- (7) Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC, è opportuno che il potere di redigere e modificare l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia esercitato dal Consiglio.
- (8) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁺ GU: inserire la data di adozione e il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 8869/25.

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato II.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1, e 2.";

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. L'allegato II è così costituito:

- a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che hanno tratto vantaggio dal regime di al-Assad o che lo hanno sostenuto e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

1 bis. L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio* sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:

- a) imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all'ex regime di al-Assad;
- b) membri delle famiglie al-Assad e Makhoulf;
- c) ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

- d) membri dell'esercito siriano con il grado di "colonnello" e di grado equivalente o superiore in servizio fra maggio 2011 e dicembre 2024;
- e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio fra maggio 2011 e dicembre 2024;
- f) membri delle milizie fedeli al regime al-Assad; o
- g) membri di entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche

e persone fisiche o giuridiche ed entità ad esse associate.

- 1 ter. Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1 bis non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati all'ex regime di al-Assad o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione.
2. L'allegato II riporta i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco.

3. L'allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

* Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, p. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>).";

- 3) è inserito l'articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

- "1. In deroga all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti di uno Stato membro identificate nei siti web di cui all'allegato III possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle entità che figurano in elenco al n. 42 e al n. 43 nell'allegato II, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria ai fini della cooperazione fra tali entità e l'entità o l'ente pubblico di uno Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione.

2. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l'autorizzazione si considera rilasciata.
 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro quattro settimane dal rilascio.
 4. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.";
- 4) l'articolo 16 è così modificato:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;"

- b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano, indicate nell'allegato II, a favore dell'OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell'OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.";

5) all'articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14 nell'elenco che figura nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;"
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II;"

6) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

In deroga all'articolo 14 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.";

7) l'articolo 20 bis è così modificato:

"Articolo 20 bis

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato II o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché l'autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato II.";

8) all'articolo 21 quater, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell'allegato II e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.";

9) all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II;"

10) l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 27 bis

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3 e 3 bis.";

11) l'articolo 32 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 14, modifica di conseguenza l'allegato II.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli elenchi dell'allegato II sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.";

- 12) gli articoli 1 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 13 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 23, 24, 25, 25 bis, 26 e 26 bis sono soppressi;
- 13) gli allegati IV, V bis, V ter, VI, VII, VIII, X e XI sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
